

TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Testo aggiornato della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

(GU n.76 del 31-3-1990)

Vigente al: 31-3-1990

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:

legge 25 febbraio 1981, n. 40, recante: "Integrazioni all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 maggio 1981;

legge 16 luglio 1982, n. 452, recante: "Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1982;

legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: "Norme in materia di armi per uso esplosivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1986;

legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante: "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1990.

Le sanzioni pecuniarie indicate nella presente legge, ad esclusione di quella di cui all'art. 5, sono state successivamente moltiplicate per due (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, quarto comma).

Per quanto concerne invece gli importi delle sanzioni pecuniarie contemplate nelle disposizioni trascritte nelle note, gli stessi sono gia' aggiornati in base agli aumenti successivamente disposti.

Art. 1.

Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per

l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 2.

Armi e munizioni comuni da sparo

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

- a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
- b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
- d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
- e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- f) le rivoltelle a rotazione;
- g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
- h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

((Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate))
(("da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi))
((ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti))
((lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca))
((ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione))
((consultiva di cui all'art. 6 escluda in relazione alle))
((rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla))
((persona)) (a).

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari **((ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile)) (b).**

 (a) Comma così sostituito dall'art.1 della legge n. 36/1990.

(b) Comma integrato dall'art. 1 della legge n. 36/1990.

Art. 3.

Alterazione di armi

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.

Art. 4.

Porto di armi od oggetti atti ad offendere

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

La pena e' raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Art. 5.

Limiti alle registrazioni

Divieto di giocattoli trasformabili in armi

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.

L'art. 4- bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.

I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremita' della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.

Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati alla esportazione.

((Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti))
((armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e'))
((punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da))

((*lire un milione a lire cinque milioni*)) (a).))
 ((*Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento*))
 ((*costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso*))
 ((*sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso*))
 ((*scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia*))
 ((*occlusa a norma del quarto comma*)) (a).))

(a) Gli ultimi due commi cosi' sostituiscono l'originario sesto comma per effetto dell'art. 2 della legge n. 36/1990.

Art. 6.

Commissione consultiva centrale
per il controllo delle armi

((*E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione*))
 ((*consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un*))
 ((*presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno,*))
 ((*di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della*))
 ((*difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del*))
 ((*Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di*))
 ((*cui quattro in rappresentanza dei settori economici*))
 ((*interessati, su designazioni plurime delle associazioni di*))
 ((*categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del*))
 ((*commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di*))
 ((*cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del*))
 ((*Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia*))
 ((*balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o*))
 ((*cumunque di importanza storica*)) (a).))

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.

((*La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione*))
 ((*delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le*))
 ((*stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle*))
 ((*categorie contemplate nel precedente art. 1, nonche' su tutte*))
 ((*le questioni di carattere generale e normativo relative alle*))
 ((*armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la*))
 ((*fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il*))
 ((*commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la*))
 ((*raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi*)) (b).))

(a) Comma cosi' sostituito dall'art. 1 della legge n. 452/1982.

(b) Comma cosi' sostituito dall'art. 2 della legge n. 452/1982.

Art. 7.

Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo

((*E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo*))
 ((*nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili*))
 ((*da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad*))
 ((*avancarica, delle quali e' ammessa la produzione o*))
 ((*l'importazione definitiva*)) (a).))

La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverra' sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.

Comma terzo (((*abrogato*))) (b).

L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualita' di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

Nel catalogo sono indicati:

- il numero progressivo d'iscrizione;
- la descrizione dell'arma e il calibro;
- il produttore o l'importatore;
- lo Stato in cui l'arma e' prodotta o dal quale e' importata.

Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualita' balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.

Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'interno determina:

- 1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
- 2) le modalita' per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
- 3) le modalita' per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.

(a) Comma cosi' sostituito dall'art. 3 della legge n. 452/1982.

(b) L'originario terzo comma e' stato abrogato dall'art. 4 della legge n. 452/1982.

Art. 8.

Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia
in materia di armi

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

((**Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la**))
 ((**raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi,**))
 ((**nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli**))
 ((**28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio**))
 ((**decreto 6 maggio 1940, n. 635', e dalla presente legge, e'**))
 ((**subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del**))
 ((**richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione**))
 ((**alla collezione (a).**))

Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.

(a) Comma cosi' sostituito dall'art. 3 della legge n. 36/1990.

Art. 9.

Requisiti per il rilascio di autorizzazioni di polizia
in materia di armi

Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 10.

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra
Collezione di armi comuni da sparo

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

È punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

((La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da))
((quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di))
((pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,))
((n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da))
((sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo))
((e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei))
((per le armi per uso sportivo. La))
((detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e'))
((subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da))
((parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello))
((del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni))
((modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed))
((alle repliche di armi ad avancarica)) (a).))

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

(a) Comma così sostituito dall'art. 5 della legge n. 452/1982; successivamente il primo periodo è stato sostituito dall'art. 1 della legge n. 85/1986, poi modificato dall'art. 4 della legge n. 36/1990.

Art. 11.

Immatricolazione delle armi comuni da sparo

Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.

Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate recino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valrompia quando recino i contrassegni di cui al primo comma.

Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.

Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n. 1).

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle

prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione.

((**Per il compimento delle operazioni previste dal presente**))
 ((**articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso,**))
 ((**da determinarsi secondo le modalita' previste dall'art. 3 della**))
 ((**citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' concesso**)) una))
 ((**tantum ((un contributo straordinario di 270 milioni di lire a**))))
 ((**carico dello stato di previsione della spesa del Ministero**))
 ((**dell'industria, del commercio e dell'artigianato**)) (a).))
 ((**All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente**))
 ((**riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello**))
 ((**stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980,**))
 ((**all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per**))
 ((**il rinnovo della convenzione di Lome'**)) (a).))

(a) Gli ultimi tre commi cosi' sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'articolo unico della legge n. 40/1981.Art. 12.

Art. 12.

Importazione definitiva di armi comuni da sparo

Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica.

La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata.

Il rilascio delle licenze d'importazione e' subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

Non puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente art. 7.

Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 13.

Modalita' per l'importazione definitiva
di armi comuni da sparo

La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla piu' vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'art. 11.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 14.

Armi inidonee e non catalogate

Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, e' dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che puo' disporre la rottamazione e la successiva alienazione.

Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.

La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate e' effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.

Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di un'arma e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno.

Art. 15.

Importazione temporanea di armi comuni da sparo

I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonche' il numero delle stesse.

Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12.

Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.

Art. 16.

Esportazione di armi

Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.

Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo e' subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorita' che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorita' medesima.

Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito a norma dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' relative alla temporanea esportazione di

armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storia ai fini di mostre e scambi culturali.

Art. 17.

Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissione per corrispondenza

Alle persone residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.

I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila.

Art. 18.

Modalita' per il trasporto di armi ed esplosivi

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalita' per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonche' per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'art. 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia e' attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Art. 19.

Trasporto di parti di armi

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.

Qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.

Art. 20.

Custodia delle armi e degli esplosivi

Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla

collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri.

Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Chiunque rinventa un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinventa esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 21.

Distrazione o sottrazione di armi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 22.

Locazione e comodato di armi

Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.

La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

Art. 23.

Armi clandestine

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.

E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquantomila a lire un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffatta' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri

segni distintivi di cui al precedente art. 11.

Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identita' prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.

Art. 24.

Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attivita' di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.

Art. 25.

Registro delle operazioni giornaliera

Chiunque, per l'esercizio della propria attivita' lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliera previsto dal primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.

Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato art. 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.

Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire centomila le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

Art. 26.

Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni

E' soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Art. 27.

Requisiti soggettivi per le autorizzazioni
in materia di esplosivi

Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Art. 28.

Responsabilita' nell'impiego di esplosivi

I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo unico le attivita' e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.

Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma e'

punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Art. 29.

Distrazione o sottrazione di esplosivi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 30.

Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato

Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonche' gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.

Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.

Art. 31.

Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente art. 9.

La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

- a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
- b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
- c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
- d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 32.

Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei

Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.

Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalità di cui all'art. 31, terzo comma, lettera b).

L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.

Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non e' prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte degli stessi musei.

Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.

Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.

Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.

Art. 33.

Vigilanza sulle aste pubbliche di armi

Chiunque presiede pubbliche aste di vendita di armi non può aggiudicare queste ultime a persone che non siano munite di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonché dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, come modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, di armi da guerra o tipo guerra nonché delle armi comuni sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.

Almeno tre giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto nel quale si procede alla vendita di armi, deve essere dato avviso, da parte della persona incaricata di presiedervi, al questore del luogo in cui deve essere eseguita la vendita. In detto avviso devono essere indicati: le generalità della persona incaricata di dirigere l'asta pubblica; il luogo, la data e l'ora delle operazioni; le

quantita' e i tipi di armi messi all'asta.

Chiunque e' preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi deve tenere un registro delle operazioni giornaliere nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Le stesse pene si applicano nei confronti dei responsabili dell'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 maggio 1940 n. 635.

Art. 34.

Sanzioni penali

Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.

In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.

Art. 35.

Giudizio direttissimo

Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.

Art. 36.

Sanatorie

I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.

Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, ne' coloro che entro il detto termine provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393.

Non sono infine, punibili quanti detengono, in forza di denuncia, presentata a norma dell'art. 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente art. 7.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la produzione l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attivita' siano muniti delle prescritte licenze dell'autorita' di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.

Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all'art. 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 38.

Le disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 39.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.

Art. 40.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.